

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 234/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 5 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Christian SIANO, Elio DANTE, e della società SSDARL CEDRATESE CALCIO 1985, avente ad oggetto la seguente condotta:

CHRISTIAN SIANO, Dirigente della società SSD CEDRATESE CALCIO 1985 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contattato, senza il preventivo nulla osta della Società di appartenenza, alcuni calciatori (e/o i di loro genitori) in costanza di vincolo di tesseramento nella stagione sportiva 2019/2020 per la società ASCD Torino Club Marco Parolo, allo scopo di convincerli a sottoporsi ad un provino e/o a trasferirsi alla società SSD CEDRATESE CALCIO 1985;

ELIO DANTE, Dirigente della società SSD CEDRATESE CALCIO 1985 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva per aver contattato, senza il preventivo nulla osta della Società di appartenenza, alcuni calciatori (e/o i di loro genitori) in costanza di vincolo di tesseramento nella stagione sportiva 2019/2020 per la società ASCD Torino Club Marco Parolo, allo scopo di convincerli a sottoporsi ad un provino e/o a trasferirsi alla società SSD CEDRATESE CALCIO 1985;

SSDARL CEDRATESE CALCIO 1985, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società a cui appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti, e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Christian SIANO, Elio DANTE, e Stefano BETTINELLI, in qualità di Presidente, per conto della società SSDARL CEDRATESE CALCIO 1985;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Christian SIANO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Elio DANTE, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SSDARL CEDRATESE CALCIO 1985;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina